

**Criterio per il riparto del contributo di cui all'art. 19 della L.R. 13/2018 con i Comuni confinanti.****Premesse**

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 13/2018, il titolare dell'autorizzazione di cava è tenuto a versare al Comune in cui è ubicata la cava una somma parametrata al tipo e alla quantità di materiale estratto e industrialmente utilizzato nell'anno precedente e, nel caso in cui vi siano più Comuni interessati dalla cava, la somma è suddivisa in ragione dei volumi estratti nel territorio di ciascun Comune.

Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce, inoltre, che una quota della somma precedentemente indicata, quota che non può essere superiore al 30% , venga versata ai Comuni confinanti con i Comuni sul cui territorio insiste l'attività di coltivazione di cava.

Il criterio di riparto fra i Comuni confinanti, ai sensi del successivo comma 4, viene stabilito dalla Giunta regionale sulla base di parametri che considerano gli effetti indotti sui rispettivi territori dall'attività di cava.

Si tratta quindi di definire il criterio con cui ripartire, tra i Comuni confinanti con quello in cui è ubicata la cava, tale porzione del contributo, la quale, come detto, comunque non può eccedere il 30% del contributo primario e ciò va fatto utilizzando un criterio fondato sulla valutazione degli effetti che l'attività di cava induce sui relativi territori.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge regionale, *“la coltivazione comprende l'estrazione del materiale del giacimento, l'eventuale prima lavorazione dei materiali estratti, la gestione dei materiali equiparabili a quelli di cava derivanti da scavi per la realizzazione di opere pubbliche e private e la ricomposizione ambientale della cava”*. L'attività di cava, però, comprende anche il trasporto e la commercializzazione del materiale estratto e quindi la valutazione degli effetti indotti sui comuni confinanti deve tenere conto di tutte le componenti dell'attività di cava, comprese queste ultime.

L'art. 19 stabilisce la finalità del contributo, che è rivolta al finanziamento degli interventi di carattere generale tesi al miglioramento della fruibilità dell'area nonché alla conservazione e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio.

Perciò le somme versate ai Comuni devono essere prioritariamente utilizzate per la realizzazione di interventi connessi al ripristino e miglioramento ambientale, per la manutenzione delle infrastrutture o la riutilizzazione delle aree interessate dall'attività di cava nonché per l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Considerato che i Comuni confinanti non esercitano azioni di vigilanza sulla cava né svolgono azioni sul riutilizzo del sito estrattivo, per determinare il criterio di riparto tra di essi del contributo, vanno considerati, fra gli effetti indotti dall'attività di cava sul loro territorio, principalmente i seguenti aspetti:

1. effetti sulla viabilità in termini sia di disagio causato dall'incremento di traffico, sia di usura delle infrastrutture viarie;
2. disturbo causato dalle emissioni di polveri, rumori e altri impatti.

Effetti indotti dall'attività di cava

Occorre evidenziare che tali effetti sono molto diversi a seconda della tipologia di cava che li originano e, in linea generale, gli effetti più intensi e che si manifestano a maggiore distanza si determinano laddove l'attività di cava riguarda la coltivazione di giacimenti con elevati quantitativi di materiale da estrarre o che necessitano di maggiori lavori preparatori e di abbattimento.

Diversamente, minori effetti si attendono da attività di cava che non possiedono tali caratteristiche, e cioè quelle che, per natura stessa dei materiali estraibili e per la tipologia di coltivazione, non comportano impatti consistenti a grandi distanze dal sito estrattivo.



Ciò posto, si considerano come attività di cava che generano maggiori effetti nel territorio circostante e a maggior distanza dal sito estrattivo, le cave autorizzate per l'estrazione dei seguenti materiali:

- 1) sabbie e ghiaie;
- 2) materiale detritico;
- 3) calcari per costruzioni;
- 4) calcari per usi industriali, quali produzione di cemento, calce, granulati e similari;
- 5) basalti e materiali vulcanici.

Per dette cave, i metodi propri di coltivazione inducono in genere impatti di maggior intensità e interessano un'area più vasta.

L'impatto principale è sicuramente costituito dagli effetti sulla viabilità del movimento dei mezzi per il trasporto del materiale.

Mediamente gli effetti più significativi del traffico si esplicano verosimilmente fino ad una distanza di circa 2 km dalla cava, mentre, oltre tale distanza, gli effetti del traffico derivante dal trasporto del materiale dalla cava possono ritenersi assorbiti dal traffico di fondo presente nella viabilità principale.

Gli altri effetti generati (rumori, polveri ecc) appaiono limitati rispetto a quello prodotto dal traffico dei mezzi di trasporto del materiale e comunque possono ritenersi compresi nella valutazione di quest'ultimo.

Diversamente, si possono considerare attività di cava a minori effetti sul territorio, le attività di cava dove la produzione annua è quantitativamente molto inferiore rispetto alle cave precedenti e i metodi propri di coltivazione sono tali da generare impatti meno consistenti.

In particolare, per la cave di argilla e gesso le produzioni sono sempre mediamente assai ridotte mentre per la coltivazione delle pietre ornamentali, le rese commerciali sono molto basse a causa delle scoperture e della considerevole percentuale di scarto, anche se possono comportare una movimentazione in sito di materiale superiore a quello effettivamente asportato.

Comunque, per tali tipologie di attività, gli effetti possono ritenersi circoscritti nella breve distanza dalla cava. Le cave di tale tipo sono quelle che riguardano l'estrazione di:

- 1) pietre ornamentali (calcari e trachite da taglio e lucidabili, marmi);
- 2) argilla per laterizi;
- 3) quarzo, quarzite;
- 4) gesso;
- 5) sabbie silicee;
- 6) pietre molari;
- 7) torba;
- 8) altri materiali.

Nelle suddette attività di cava, per le considerazioni sopra esposte, assume maggior rilevanza il disturbo causato dalla coltivazione in sé della cava, e quindi da rumori, polveri ecc., rispetto al disagio secondario arrecato dal trasporto del materiale estratto. Inoltre, gli effetti generati dal disturbo primario possono ritenersi sostanzialmente esauriti entro i primi 500 m di distanza dalla cava.

Definizione e riparto del contributo

Tenuto conto delle considerazioni sopra esposte, il contributo da ripartire tra i Comuni confinanti, che la norma stabilisce nella misura massima del 30% di quello primario dovuto al Comune sede della cava, viene così differenziato.

- per le attività di cava a minor impatto, la quota di contributo da ripartire ai Comuni confinanti viene stabilita nella misura massima del **20%** del contributo primario dovuto al Comune sede della cava;
- per le attività a maggiore impatto, si ripartisce tra i Comuni confinanti la misura massima del **30%**.



433bc328



Per la ripartizione di tali quote differenziate di contributo si stabiliscono i seguenti criteri, che tengono conto, relativamente alle cave a minore impatto, della presenza di territori di Comuni confinanti all'interno di una fascia di distanza di 500 m dalla cava e, per le attività di cava a maggiore impatto, anche dei territori di Comuni confinanti presenti in una ulteriore fascia da 500 m a 2 km dalla cava.

Si considerano Comuni confinanti, ai fini del riparto del contributo, solo quei Comuni la cui superficie del territorio interessa almeno il 5% della superficie totale della fascia.

Il meccanismo di ripartizione fra tali Comuni confinanti è il seguente:

Per le cave a minore impatto (per le quali è previsto il riparto del contributo nella misura massima del 20%), la quota del contributo massimo da ripartire fra i Comuni confinanti, viene determinata in ragione della percentuale della superficie della fascia, che i Comuni confinanti complessivamente occupano, secondo il seguente criterio:

- se la superficie dei Comuni confinanti considerati, occupa un'area fino al 25 % della superficie della fascia, la quota del contributo massimo da ripartire viene stabilita in modo direttamente proporzionale alla percentuale di occupazione;
- se la superficie dei Comuni confinanti considerati occupa oltre il 25% della superficie della fascia, la quota da ripartire è pari alla misura massima del 20%.

La ripartizione tra i Comuni confinanti considerati avviene in proporzione della superfici con cui ciascuno di essi occupa la fascia.

A titolo di esempio, nel caso in cui, per una cava della tipologia a minore impatto, ricorrano le seguenti circostanze:

- a) la fascia di 500 m dalla cava abbia un'estensione di mq 1.000.000 (area di cava esclusa);
- b) vi siano 3 Comuni confinanti che ricadono nella fascia di distanza di 500 m dalla cava e che i rispettivi territori occupino le seguenti superfici della fascia :
 - a. Comune1 mq 130.000;
 - b. Comune2 mq 80.000;
 - c. Comune3 mq 40.000;


Poiché il 5% dell'area della fascia è pari a 50.000 mq, il Comune 3 non è considerato per il riparto del contributo.

Il calcolo della quota di contributo da ripartire avviene nel modo seguente:

- la sommatoria delle superfici dei territori comunali considerati è pari a 130.000 mq + 80.000 mq = 210.000 mq che, rapportata alla superficie della fascia, dà luogo un'occupazione del 21%;
- la quota da ripartire fra il Comune1 e il Comune2 è proporzionale alla percentuale di fascia occupata e risulta pari a : $21 * 20 / 25 = 16,8 \%$, come evidenziato nel grafico a lato.

Pertanto il contributo per ciascun Comune è pari a:

- Comune 1: $130.000 / 210.000 * 16,8 \% = 10,4\%$
- Comune 2: $80.000 / 210.000 * 16,8 \% = 6,4 \%$



Per le cave a maggiore impatto (per le quali è previsto il riparto della quota del 30%), si procede nel modo seguente:



- per i Comuni considerati confinanti, il cui territorio ricade nella fascia di 500 m dalla cava, la quota massima del contributo da ripartire è pari a 2/3 della misura sopra stabilita, e cioè il 20%, e viene ripartito con le medesime modalità stabilite per le cave a basso impatto.
- per i Comuni confinanti il cui territorio ricade nella fascia compresa tra 500 m e 2 km dalla cava, la quota massima del contributo da ripartire è pari a 1/3 della misura sopra stabilita e cioè il 10%.

Il riparto della quota massima (10%) tra i Comuni confinanti che ricadono nella fascia tra 500 m e 2 km dalla cava, avviene in proporzione al chilometraggio dei percorsi che potenzialmente seguono i mezzi di trasporto del materiale, all'interno della porzione di territorio comunale che rientra nella fascia suddetta.

Per procedere in tal senso, è necessario acquisire, dalla ditta titolare dell'attività, informazioni sui percorsi potenziali dei mezzi di trasporto del materiale, da e per la cava. Ciò avviene mediante una scheda, da inviare ad ogni ditta a cura degli Uffici regionali, nella quale il titolare della cava ovvero il direttore lavori deve inserire i dati di chilometraggio sopra indicati, separatamente per ciascun comune confinante, già individuato dai medesimi Uffici regionali.

La scheda, quindi, avrà i seguenti contenuti:

DITTA					
DENOMINAZIONE CAVA					
MATERIALE					
COMUNE/I DI UBICAZIONE					
Comuni confinanti oltre i 500 m di distanza dalla cava e a meno di 2 km dalla cava					
Potenziali vie di transito dei mezzi di cava nel territorio comunale compreso nella fascia	Comune 1	Comune 2	Comune 3	Comune 4	Comune 5
1) descrizione o riferimento a cartografia allegata	Km di percorrenza				
2) descrizione o riferimento a cartografia allegata	Km di percorrenza				
3) descrizione o riferimento a cartografia allegata	Km di percorrenza				

In proporzione ai chilometri di percorrenza comunicati, si procede al riparto tra i Comuni confinanti della misura di competenza (10%).

A titolo di esempio, nel caso in cui, per una cava della tipologia a maggiore impatto, ricorrano le seguenti circostanze:

- la fascia di 500 m dalla cava abbia un'estensione di mq 2.000.000 (area di cava esclusa);
- vi siano 3 comuni confinanti che ricadono nella fascia di distanza di 500 m dalla cava e che i rispettivi territori occupino le seguenti superfici della fascia :
 - Comune1 mq 250.000;
 - Comune2 mq 120.000;
 - Comune3 mq 40.000;
- vi sia un altro Comune confinante che ricade solo nella fascia di distanza da 500 a 2000 m dalla cava (Comune4);
- siano stati comunicati i seguenti km potenziali di percorrenza:

- Comune1	2 km,
- Comune2	0 km
- Comune3	3 km
- Comune4	5 km
totale	10 km




433bc328



Per il riparto della prima quota di contributo, previsto nella misura massima del 20% per la prima fascia di 500 m dalla cava, occorre considerare che il 5% dell'area della fascia è pari a 100.000 mq e quindi il Comune 3 non è considerato per il riparto del contributo per quanto attiene la prima fascia.

Il calcolo della quota da ripartire per la prima fascia risulta quindi il seguente:

- la sommatoria delle superfici dei territori comunali considerati è pari a 250.000 mq + 120.000 mq = 370.000 mq che, rapportata alla superficie della fascia, dà luogo un'occupazione del 19%;
- la quota da ripartire fra il Comune1 e il Comune2 è proporzionale alla percentuale occupata e risulta pari a: $19 * 20 / 25 = 15,2 \%$, come evidenziato nel grafico a lato.



Pertanto il contributo di ciascun comune è pari a:

- Comune1: $250.000/370.000 * 15,2 \%$ = 10,3 %
- Comune2: $120.000/370.000 * 15,2 \%$ = 4,9 %

Per il riparto della quota prevista nella misura massima del 10 %, per la seconda fascia da 500 m a 2 km dalla cava, occorre considerare la percorrenza:

- per il Comune1: $km\ 2 / km\ 10 * 10\%$ = 2 %
- per il Comune2: $km\ 0 / km\ 10 * 10\%$ = 0 %
- per il Comune3: $km\ 3 / km\ 10 * 10\%$ = 3 %
- per il Comune4: $km\ 5 / km\ 10 * 10\%$ = 5 %

Pertanto il riparto finale del contributo ai Comuni confinanti sarà:

- per il Comune1: $10,3 \% + 2,0 \%$ = 12,3 %
- per il Comune2: $4,9 \% + 0 \%$ = 4,9 %
- per il Comune3: $0 \% + 3 \%$ = 3,0 %
- per il Comune4: $0 \% + 5 \%$ = 5,0 %

La legge considera la ripartizione della frazione del contributo complessivo solo tra i Comuni i cui territori sono confinanti con quelli del/i Comune/i in cui è ubicata la cava. Non è quindi possibile ripartire contributi a favore di Comuni i cui territori rientrano nelle fasce di distanze sopra descritte ma che non sono effettivamente confinanti con il/i Comune/i di ubicazione delle cave.

La norma riguarda il territorio della Regione del Veneto e pertanto viene applicata solo nei confronti dei comuni confinanti che sono ubicati all'interno del confine della Regione.

Per la cava la cui area interessa più di un Comune, ai sensi del comma 2 dell'art. 19 secondo il quale "la somma è suddivisa in ragione dei volumi estratti nel territorio di ciascun comune", il contributo primario viene versato al Comune in proporzione al volume di materiale estratto nella porzione di cava ricadente nel territorio di quel Comune.

Nel caso di cui sopra, i Comuni dove ha sede la cava beneficiano anche del riparto della quota di contributo destinata ai Comuni confinanti, allorché ciascuno è visto come confinante dell'altro.

Le suddette disposizioni sono da applicare sia alle nuove autorizzazioni di cava sia alle cave già autorizzate ai sensi della previgente L.R. 44/1982.



433bc328

